

IL SINDACO
Rag. Angelo SERRA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnico/contabile ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Antonella MARINO

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata resa pubblica all'albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del Comune www.comune.laureanacilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal _____ come prescritto dall'art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69;
- come prescritto dall'art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data _____;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio



COMUNE DI LAUREANA CILENTO

Provincia di Salerno

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 19
DEL 15 NOVEMBRE 2012**

OGGETTO: Piano di Lottizzazione " La Marca Michele " in località Archi. Approvazione schema di convenzione. Provvedimenti.

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **quindici** del mese di **novembre** alle ore 19,05, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei signori:

SERRA Angelo
SERRA Francesco
PECORA Giuseppina
NIGRO Francesco
GASPARRO Francesco
SERRONE Giovanni
MARINO Pasquale
MARINO Francesco
VOSO Simone
DELLA PEPA Giuseppe
MARINO Valentino
CARDONE Francesco

Risultano assenti i signori: SERRONE Giovanni, CARDONE Gennaro.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor SERRA rag. Angelo nella sua qualità di Sindaco .

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'assessore delegato- Responsabile UTC - geom Francesco Nigro - dà lettura della proposta

Premesso che:

- con istanza del 17/03/2009 prot. n. 3789 il sig. La Marca Michele, ha presentato proposta di lottizzazione relativamente ad un area ricadente in zona "C" loc. Archi del vigente P.R.G. del Comune di Laureana Cilento;
- che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 68 del 21/10/2011 ha provveduto ad adottare il piano di lottizzazione, ai sensi dell'art. 26 e 27 della legge 22/12/2004 n. 16;
- che il piano adottato è stato depositato presso la casa comunale per trenta giorni consecutivi dal 24/10/2011 ed è stato trasmesso alla Provincia di Salerno in data 15 febbraio 2012 per eventuali osservazioni;
- che l'avviso di deposito è stato pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale quali La Città di Salerno del 24/10/2011 e la Repubblica Nazionale del 24/10/2011;

Atteso che la Provincia di Salerno, nell'esaminare il progetto di lottizzazione de quo formulò osservazioni che con nota prot. n 2127 del 25/05/2012 furono regolarmente trasmesse;

- che entro la scadenza del termine di trenta giorni previsto dal comma 4 dell'art. 27 della L.R. 16/2004 non furono presentate da parte di cittadini osservazioni e/o opposizioni al Piano adottato;

Preso atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 36 del 21/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano di Lottizzazione di cui trattasi;

Visto il Decreto del Sindaco di Laureana C.to prot. N.2710del 29 giugno 2012, regolarmente pubblicato sul BURC Regione Campania n. 44 del 16 luglio 2012, con il quale è stato approvato detto piano di lottizzazione;

Dato atto che, giusta atto di compravendita per Notaio Bruno Frauenfeld da Salerno, rep n 6284 del 13/06/2011, registrato a Salerno il 21/06/2011, il Sig. Gaudino Pastorino, nella qualità di amministratore della Società DIANA SRL, con sede in Salerno via degli Uffici Finanziari n.11, ha acquistato tutti i terreni oggetto della lottizzazione in questione, acquisendo altresì, il diritto, espressamente autorizzato dal venditore ha proseguire le pratiche amministrative del piano di lottizzazione ed ha richiedere a proprio nome il Permesso di Costruire, esonerando i competenti Uffici Comunali da ogni responsabilità;

Che, pertanto, il Sig. Gaudino Pastorino, nella qualità di amministratore della Società DIANA SRL, con sede in Salerno via degli Uffici Finanziari n.11, è legittimato alla firma della convenzione nonché all'ottenimento dei relativi Permessi di Costruire come da progetto di lottizzazione approvato;

Visto lo schema di convenzione ad oggetto Piano di Lottizzazione " La Marca Michele" in loc.Archi, predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale;

Vista la normativa statale vigente in materia;

Vista la legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16;

Ritenuto di approvare detto schema di convenzione, delegando il Responsabile dell'Ufficio Tecnico alla relativa sottoscrizione;

Preso atto, infine, che, giusta previsione di cui all'art. 6 del citato schema di convenzione, l'Ente intende monetizzare in favore del Comune la quota di competenza aree standard pari a mq 1030, per un totale di €.

23.453,10, così definita:

mq 1030 x €/mq 22,77 che è la somma pagata al mq. Dall'attuale proprietario come si evince dall'atto pubblico di compravendita sopra citato;

Che tale decisione è resa opportuna in considerazione dell'inutilità pubblica delle aree standard come progettate nell'intervento di lottizzazione;

Il Consigliere Della Pepa interviene chiede: "Le aree da cedere al Comune a che cosa erano destinate".

Il Responsabile dell'UTC fornisce delucidazioni in merito illustrando nel dettaglio il piano di lottizzazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'UTC ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti 11 favorevole su 11 votanti- unanimità- espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. **Di approvare** lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **Di autorizzare** il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale alla sottoscrizione della relativa convenzione;
3. **Di trasmettere** copia della delibera all'UTC;
4. **Di trasmettere** copia della delibera al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
5. **Di dichiarare**, con separata votazione, immediatamente eseguibile la deliberazione ai sensi di legge.

COMUNE DI LAUREANA CILENTO

Provincia di Salerno

Rep. N. _____

CONVENZIONE

Piano di lottizzazione "La Marca Michele" in località Archi

L'anno duemiladodici, addì ____ del mese di novembre in Laureana C.to, nella residenza comunale, avanti a me segretario del Comune di Laureana C.to, Dr. Claudio Auricchio, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune si sono costituiti i Signori:

1. l'ass. geom. Francesco NIGRO, nato a Salerno il 04/08/1964 Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Laureana C.to il quale agisce in nome e per conto del Comune medesimo, ove domicilia per ragioni di ufficio e che rappresenta in forza dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, il Comune di Laureana C.to, il cui codice fiscale è 00530050657, nel contesto del presente atto per brevità verrà chiamato "Comune".
2. Pastorino Gaudino, nato a Salerno (SA) il 03/08/1990 nella qualità di Amministratore Unico della Società "DIANA S.R.L." con sede in Salerno via degli uffici finanziari n.11, domiciliato presso la sede sociale C.F. 04807280658, divenuto proprietario di una area destinata a lottizzazione convenzionata (ex La Marca Michele), individuata catastalmente al foglio 7, particelle 69 e 588 giusto Atto di Compravendita Notaio Bruno Frauenfeld del 13/06/2011 registrato a Salerno il 21.06.2011 rep.6284 serie 1T.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io segretario rogante sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che i suddetti terreni, foglio 7, mappali 69 e 588, sono compresi per 15.512 mq in zona C di lottizzazione del vigente P.R.G., e sono utilizzabili ai fini edificatori previa approvazione del Piano di Lottizzazione, per prescrizione dello strumento urbanistico vigente;

che il Piano di Lottizzazione dei terreni medesimi, redatto dall'Arch. Giuseppe Ianni da Castellabate (Sa) per conto dell'allora proprietario La Marca Michele, è costituito dai seguenti elaborati come approvato con deliberazione di giunta n. 36 del 21.06.2012 esecutiva ai sensi di legge:

- Tav. 1 Aerofotogrammetria localizzazione dell'area
- Tav. 2 Stralcio P.R.G. con individuazione zonizzazione "C"
- Tav. 3 Copia titolo di proprietà
- Tav. 4 Rilievo planimetrico con individuazione del P.L.
- Tav. 5 Schema di convenzione
- Tav. 6 Documentazione fotografica
- Tav. 7 Relazione tecnica
- Tav. 8 Planovolumetrico del progetto P.L. con stralcio catastale
- Tav. 8 bis Aggiornamento- Planovolumetrico del progetto P.L. con stralcio catastale
- Tav. 9 Opere di urbanizzazione primarie e particolari costruttivi
- Tav. 10 Computo metrico
- Tav. 11 Planimetria generale a settori
- Tav. 12 Planimetria generale, piante piani rialzati
- Tav. 13 Piante, prospetti e sezioni unità immobiliare "A"
- Tav. 14 Piante, prospetti e sezioni unità immobiliare "B"
- Tav. 15 Piante, prospetti e sezioni unità immobiliare "C"
- Tav. 16 Calcolo analitico dei volumi di progetto studio geologico (relazione e studio)
 - Studio di compatibilità idrogeologica indagine geognostica e carte tematiche;
 - Studio di compatibilità idrogeologica, relazione tecnica;
 - Integrazioni e chiarimenti Studio di compatibilità idrogeologica ;

TAVOLE INTEGRATIVE

- Relazione tecnica aggiuntiva;

- Relazione tecnica opere di urbanizzazione;
- Elaborato progettuale strada di lottizzazione con relativa linea fognaria e opere di contenimento;

e prevede:

superficie complessiva interessata dallo studio mq. 15.512

di cui:

superficie a sede stradale mq. 1.716

superficie riservata per attrezzature ad uso pubblico per soddisfacimento standard in conformità a quanto stabilito nella scheda normativa specifica della zona pari a mq. 1.030

Superficie area edificabile mq. 1.271,47

Volume complessivo in progetto mc 5.403,75

- che il piano di lottizzazione sopra illustrato risulta conforme alle prescrizioni del vigente P.R.G. e della vigente normativa in materia di pianificazione attuativa;

Tutto ciò premesso, fra le sopra costituite parti, con reciproco accordo:

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue, in modo definitivo e vincolante per il Comune ed il lottizzante, il quale dichiara di obbligarsi per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo:

ART. 1: VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Le parti convengono che, per quanto non contenuto e previsto nel presente atto, si fa riferimento alla vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia.

ART. 2: AUTORIZZAZIONE ALLA LOTTIZZAZIONE

Il Comune di Laureana C.to da atto che la lottizzazione di cui alla presente convenzione, in conformità agli elaborati progettuali elencati in premessa, viene assentita secondo le modalità ed alle condizioni di seguito meglio precisate.

ART. 3: ATTUAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE

Ogni intervento sulla proprietà oggetto del presente piano, ed ogni eventuale opera di urbanizzazione di competenza del lottizzante dovrà essere oggetto del preventivo rilascio di formale titolo abilitativo (autorizzazione o permesso a costruire) in base a progetto, che dovrà essere presentato a cura e spese degli stessi e che dovrà essere realizzato nei termini stabiliti dalle vigenti leggi urbanistiche e dalla presente convenzione.

E' fatta salva la facoltà di presentare, nel prosieguo dell'edificazione, denunce di inizio attività ai sensi del DPR 380/01, purché le medesime non costituiscano varianti al piano attuativo. Varianti ai progetti delle opere di urbanizzazione saranno invece assentite con formali provvedimenti.

Con riferimento e per gli altri effetti dell'art. 28 della Legge 17.08.1942 n° 1150, il termine entro cui potranno essere rilasciati i Permessi di Costruire relativi alle opere previste dal presente Piano Attuativo, è fissato in anni 10 dalla data di approvazione definitiva del piano stesso.

La realizzazione almeno delle essenziali opere di urbanizzazione primaria sotto il profilo igienico-sanitario (fognatura) e viario (accesso carrabile dalla pubblica via) a servizio dell'insediamento, dovrà essere garantita entro anni cinque.

Le modalità esecutive per la realizzazione di dette opere dovranno rispettare le previsioni impartite dagli uffici comunali.

ART. 4: CESSIONE AREE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA

I lottizzanti si obbligano a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per la realizzazione ed il completamento delle opere di urbanizzazione primaria interessanti la lottizzazione stessa, per una complessiva superficie di mq. 1716 da destinare a strada, e sulla quale saranno ubicate anche le altre opere di urbanizzazione primaria.

In tali aree si svilupperanno, quindi, le urbanizzazioni primarie a carico dei lottizzanti, come specificato al successivo art. 5.

La cessione di dette aree, le cui spese di frazionamento, tecniche e notarili, si intendono a totale carico dei lottizzanti, dovrà avvenire ad iniziativa dei lottizzanti stessi entro sei mesi dal positivo collaudo (anche in corso d'opera) delle opere di urbanizzazione.

Fino alla definitiva approvazione e presa in carico da parte del Comune delle opere e delle relative aree, che interverrà previa presentazione a cura dei lottizzanti delle certificazioni previste dalle normative di riferimento, i lottizzanti dovranno provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di garantire il perfetto godimento delle medesime da parte degli utenti, conseguentemente al lottizzante farà carico ogni profilo di responsabilità civile per danni od altro.

La cessione verrà effettuata con rinuncia espressa del lottizzante al diritto di iscrizione di ipoteca legale nei registri immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni relativa responsabilità.

ART. 5: REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Il lottizzante si impegna a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria di seguito descritte, nel termine massimo di anni 5 anni a pena di decadenza della lottizzazione e conseguente incameramento a titolo di penale della fideiussione prevista al successivo art. 13.

Il costo di dette opere è così calcolato:

realizzazione strada interna	= € 61.739,74
realizzazione strada collegamento S.R.267	= € 22.973,84
realizzazione parcheggi	= € 14.096,61
realizzazione rete idrica	= € 9.594,32
realizzazione linea fognatura	= € 26.067,40
realizzazione linea acque pluviali	= € 24.643,59
realizzazione linea elettrica e telefonica	= € 32.090,25
e quindi in totale	= € 191.205,75

non inferiore al corrispondente onere sostitutivo (mc. 5.403,75 x €/mc. 1.50 = € 8.105,63), così determinato in base alle tabelle comunali ad oggi vigenti, salvi gli adeguamenti eventualmente intervenuti al momento del rilascio dei Permessi di Costruire, secondo i più aggiornati listini prezzi e le tabelle comunali vigenti al momento della formale stipulazione della presente convenzione.

La realizzazione delle suddette opere avverrà secondo le previsioni del progetto preventivamente esaminato dai competenti uffici comunali ed approvato con determinazione del Responsabile del procedimento e in base alle modalità e alle prescrizioni che verranno impartite in corso d'opera dai tecnici comunali incaricati.

ART. 6: MONETIZZAZIONE E CESSIONE AREE PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA

I lottizzanti si impegnano a monetizzare in favore del Comune la quota di competenza aree standard pari a mq.1030 ed €/mq 22,77 per un totale di €. 23.453,10 ed inoltre si obbligano per il soddisfacimento degli standard urbanistici alla realizzazione come previsto dalla tavola 8 bis del Piano di Lottizzazione, dell'area a verde pubblico attrezzata per il gioco dei bambini e tempo libero per mq 1.280 nonché alla realizzazione dei parcheggi pubblici per mq.358. Detto importo dovrà essere versato al rilascio del primo Permesso di Costruire di cui all'art. 3 della presente convenzione.

In tali aree si svilupperanno le urbanizzazioni secondarie a carico dei lottizzanti, come specificato al successivo art. 7.

La cessione di dette aree, le cui spese di frazionamento, tecniche e notarili, si intendono a totale carico del lottizzante, dovrà avvenire ad iniziativa del lottizzante stesso entro tre mesi dal positivo collaudo (anche in corso d'opera) delle opere di urbanizzazione.

Fino alla definitiva approvazione e presa in carico da parte del Comune delle opere e delle relative aree, che interverrà previa presentazione a cura del lottizzante delle certificazioni previste dalle normative di riferimento, il lottizzante dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette aree ed opere, al fine di garantire il perfetto godimento delle medesime da parte degli utenti, conseguentemente al lottizzante farà carico ogni profilo di responsabilità civile per danni od altro.

I profili tecnico operativi del collaudo e della presa in carico di aree ed opere risultano meglio precisati al successivo art. 8 cui si fa rinvio.

La cessione verrà effettuata con rinuncia espressa del lottizzante al diritto di iscrizione di ipoteca legale nei registri immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni relativa responsabilità.

ART. 7: REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.

Il lottizzante si impegna a realizzare a propria cura e spese, nel termine massimo di anni 10 le opere di urbanizzazione secondaria come indicate all'art.6,

La realizzazione delle suddette opere avverrà secondo le previsioni del progetto preventivamente esaminato dai competenti uffici comunali ed approvato con determinazione del Responsabile del procedimento, e in base alle modalità e alle prescrizioni che verranno impartite in corso d'opera dai tecnici comunali incaricati con le seguenti scadenze: entro anni 10 in coerenza con quanto disposto all'art. 3.

ART. 8: COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E RELATIVE AREE.

Ad intervenuto completamento delle opere relative alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie e/o secondarie, il lottizzante, è tenuto a produrre tutte le certificazioni di legge nonché certificato di collaudo tecnico rilasciato da professionista incaricato. Le operazioni di collaudo e le spese professionali saranno a totale cura e carico del lottizzante.

Entro tre mesi dalla completa produzione dei documenti, certificati e collaudi di cui al comma precedente, il Comune per il tramite del proprio responsabile Ufficio Tecnico, provvederà alla definitiva approvazione delle opere realizzate ed alla loro successiva presa in carico mediante verbale sottoscritto dalle parti.

Eventuali difformità esecutive, ivi comprese le difformità per i materiali impiegati, rispetto ai progetti presentati daranno luogo ad obbligo di adeguamento a carico del lottizzante entro congruo termine o al pagamento, in favore del Comune, di somme ragguagliabili alle difformità di costo del materiale impiegato qualora le opere siano ritenute comunque accettabili.

Tale scelta viene demandata all'insindacabile giudizio del Comune.

Il comune avrà titolo per rivalersi in entrambi i casi sulle cauzioni prestate.

ART. 9: ESTENSIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

I lottizzanti si impegnano ad eseguire, secondo le modalità e le prescrizioni impartite dagli enti erogatori dei servizi e secondo le modalità dagli stessi stabilite tutti gli interventi di estensione delle reti esistenti dei servizi che risultano necessari per l'allacciamento delle opere previste nella lottizzazione, atte a garantire la loro completa funzionalità.

ART. 10: ALTRE SPESE

I lottizzanti riconoscono che tutti gli oneri sopra precisati per il soddisfacimento degli standard urbanistici, nonché per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per le necessarie estensioni delle reti esistenti di erogazione dei servizi, non sono comprensivi di eventuali ulteriori oneri che venissero stabiliti dalle Aziende ed Enti erogatori dei servizi di competenza.

ART. 11: NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO LA LOTTIZZAZIONE

Il lottizzante riconosce che le sistemazioni previste in superficie per le aree scoperte, siano esse di uso pubblico che di uso privato, sono vincolanti;

il lottizzante inoltre riconosce in favore del Comune una servitù di passaggio che dall'ingresso dalla S.R.267 porta costeggiando la Chiesa della Madonna del Carmine all'edificio scolastico di proprietà Comunale adiacente la Lottizzazione.

ART. 12: CONTRIBUTO EX ART. 6 LEGGE N. 10/77

La quota di contributo di concessione, commisurata al costo di costruzione, è dovuta dal titolare dei rilasci di singoli Permessi di Costruire, nella misura di legge e secondo le modalità fissate dal Comune, che risulteranno vigenti al momento del rilascio delle concessioni stesse.

ART. 13: GARANZIE FINANZIARIE

Il Comune dà atto che il lottizzante, a titolo di garanzia finanziaria per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione, che si intendono assunti in via solidale anche per gli aventi causa, ha versato la somma di € 229.446,9 (importo delle opere + 20 %) con polizza fidejussoria n° emessa in data da , con decorrenza e scadenza .

La garanzia prestata consente la diretta escussione del fidejussore, senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta del Comune, senza facoltà di opporre eccezioni in tale sede.

Il lottizzante riconosce che, nell'eventualità di proprio inadempimento, l'inottemperanza alla conseguente diffida comunale ad adempiere comporterà l'incameramento della cauzione alle casse comunali a titolo di penale e la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione alla lottizzazione: in tale evenienza risulterà sospesa l'efficacia dei Permessi di Costruire in corso e risulterà impedito il rilascio di altri Permessi.

L'autorizzazione alla lottizzazione riacquisterà efficacia solo con l'ottemperanza alla diffida ad adempiere, ovvero, nel caso che il Comune vi abbia già provveduto d'ufficio, con il rimborso al Comune medesimo delle spese sostenute e con la prestazione di una nuova garanzia finanziaria di pari importo a quella originaria.

La sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione per un periodo superiore ad 1 anno, comporterà la decadenza dell'autorizzazione medesima.

ART. 14: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia relativa alla presente convenzione sarà rimessa ad un collegio di tre arbitri nominati: uno dal Comune, uno dai lottizzanti ed uno concordemente tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Vallo.

Il collegio deciderà secondo diritto ed equità ed il risultato del lodo sarà inappellabile.

Al Comune sarà riconosciuta la facoltà di adire, in alternativa, al giudice ordinario.

ART. 15: SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, tasse, imposte e diritti inerenti e consequenziali alla presente convenzione comprensive di registrazione, ed eventuale trascrizione ed ogni altra eventuale spesa accessoria sono a totale carico del soggetto attuatore, nulla dovendo gravare in tal senso a carico del Comune di Laureana C.to.

Del presente atto ho dato lettura alle parti costituite, che l'approvano e mi dispensano espressamente dalla lettura degli allegati.

Questo atto è dattiloscritto da persone di mia fiducia ed è composto da dieci pagine, 15 articoli con relativi intercalari .

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Il Lottizzante

Il Segretario Comunale